Sentenza

n. 143 /2026

n. 31021 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Gaetano **BERRETTA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice– relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **31021** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 19.12.2025 nei confronti di:

MARTA Maria Cristina, codice fiscale MRTMCR66B65A794C, residente in Bariano (BG), Via Europa n. 11, elettivamente domiciliata in Bergamo, Via Camozzi n. 3 presso l'avv. Yvonne Messi (PEC yvonne.messi@bergamo.pecavvocati.it) che la rappresentata e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 17.6.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, l'avv. Antonio Palmieri per la convenuta, su delega dell'avv. Messi, data per letta la relazione di causa con il consenso delle

parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data.19.12.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio Marta Maria Cristina al fine di ottenere il pagamento della somma di € 56.841,59 in favore del Comune di Pagazzano a titolo di danno patrimoniale.

La *notitia damni* è costituita dalla denuncia del Segretario comunale del 02.05.2019 e da quella resa ai sensi dell'articolo 239 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 dal revisore unico presso lo stesso Comune in data 06.05.2019, relative a gravi irregolarità finanziarie riscontrate sotto il profilo contabile presso l'ente e imputabili alla Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, Marta Maria Cristina, dal 1.2.2022 in mobilità presso altro Comune.

La Procura ha esposto quanto segue.

In seguito alle verifiche eseguite su segnalazione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei conti (v. deliberazione n. 128/2019/PRSE, doc. 3 degli allegati alla citazione) emergevano ulteriori criticità su anticipazioni di tesoreria, gestione dei residui attivi, Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, mancato rispetto del limite di indebitamento e mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa in materia di impiego pubblico.

Con la suddetta delibera, la Sezione di controllo aveva, infatti, invitato il Comune a effettuare verifiche ed adottare misure di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, oltre che proseguire il monitoraggio sull'andamento dell'indebitamento.

In data 12.2.2022 il Sindaco inviava alla Procura una segnalazione relativa ad altre irregolarità evidenziate dal revisore dei conti.

Il Comune avviava contro la Marta n. 3 procedimenti disciplinari che si concludevano con l'irrogazione di altrettante sanzioni.

Dalle indagini sono emerse plurime condotte negligenti a carico della convenuta, alcune delle quali, secondo la Procura, causative di danno erariale. In particolare, a tale titolo, la Procura ha contestato alla presunta responsabile, con l'invito a dedurre, le seguenti condotte:

1) omessa presentazione di dichiarazioni fiscali. Si tratta delle seguenti dichiarazioni:

- Iva 2020, periodo di imposta 2019 e 2020 e connesse LIPE (Liquidazione iva periodiche) per € 209.441,00;
- Irap 2019 periodo di imposta 2018;
- Irap 2020 periodo di imposta 2019;
- Mod. 770 Dichiarazione dei sostituti di imposta 2020 periodo di imposta 2019 e periodo di imposta 2020

per un danno di € 275.104,38.

2) Pagamento tardivo Modelli F24EP e parziale omissione del

pagamento degli stessi. I modelli F24EP, relativi all'esercizio 2020 ed ai primi sei mesi dell'esercizio 2021 (i cui pagamenti dovevano essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza), sono stati pagati (tardivamente) tutti in data 16/08/2021. Risultavano, altresì, omessi i versamenti dei Modelli F24EP di competenza del mese di dicembre 2019 e di competenza del mese gennaio 2020. Il Comune ha dovuto sborsare € 29.959,82 di sanzioni.

3) Omessa presentazione dei Rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 e dei relativi allegati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche). L'Ente ha provveduto a rielaborare i rendiconti delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021. Dalla verifica di tali rendiconti è emerso che il risultato di amministrazione non corrispondeva alla reale situazione finanziaria dell'ente in quanto risultava erroneamente calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità per tutte le annualità con previsioni di spesa fortemente sottostimate per i capitoli relativi alle utenze, in particolar modo per l'energia elettrica, comportando ritardi nei pagamenti, con addebiti per interessi di mora pari a € 2.521,78, maturati in relazione a fatture prive di copertura finanziaria di importo pari a complessivi € 375.582,31 accumulate nelle annualità dal 2018 al 2022.

4) Irregolarità contabili. La mancata acquisizione dei bilanci di previsione e consuntivi 2019, 2020 e 2021 nella Banca dati amministrazioni pubbliche ha comportato la mancata erogazione

delle risorse statali previste nelle annualità successive producendo interessi per il ricorso all'anticipazione di tesoreria a carico dell'Ente pari ad € 893,70.

5) Interessi e sanzioni. il Comune, a seguito degli ingenti mutui contratti dalle precedenti amministrazioni, si è ritrovato con un indebitamento elevato adempiendo così a fatica alle obbligazioni contratte con i fornitori. Gli interessi e le sanzioni tributarie, per ciascun documento pagato in ritardo come previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed ogni altra spese sono stati quantificati in € 31.809,50.

6) Mancata presentazione rendiconti per spese elettorali anni 2019-2020. A causa della mancata rendicontazione delle spese elettorali sostenute dall'Ente in occasioni delle elezioni europee e referendum svoltisi nelle annualità 2019, 2020 e 2021 sono stati recuperati a carico del Comune € 2.741,81 ed € 5.542,86 a titolo di rimborsi ministeriali.

7) Sanzioni collegate all'omesso pagamento di cartelle esattoriali. È stato omesso il pagamento di n. 4 cartelle esattoriali con il conseguente esborso a carico del Comune di interessi di mora per € 3.306,58.

La presunta responsabile presentava le controdeduzioni.

La Procura, acquisite ulteriori informazioni dal Sindaco, riteneva le controdeduzioni non idonee a superare tutti i motivi di addebito e, conseguentemente, depositava l'atto di citazione, stralciando il danno di cui al punto n. 5 dell'invito a dedure e

ricalcolando il danno per le voci residue come segue:

1) Errori 770/2018 - 770/2019 € 6.097,10;

2) ritardato pagamento modelli F24EP € 32.593,19;

3) interessi per ritardato pagamento di fatture del fornitore e spese legali € 3.942,82;

4) interessi sostenuti dall'Ente su anticipazioni di Tesoreria € 893,70;

5) perdita del rimborso di spese elettorali € 8.284,67

6) interessi-sanzioni-oneri per mancato pagamento cartelle esattoriali € 5.030,11;

per un totale di € 56.841,59.

In relazione al danno derivante dal mancato rimborso dell'IVA 2020 (anno imposta 2019), a seguito del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate, quantificato in € 209.441,00, la Procura ha ritenuto il danno non ancora certo e attuale e ha rinunciato a procedere, essendo in corso un contenzioso dinanzi al giudice tributario in cui il Comune è risultato vittorioso in primo grado.

La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.5.2026 con il patrocinio dell'avv. Ivonne Messi.

La convenuta ha eccepito preliminarmente:

- la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67, comma 7, CGC per violazione del contraddittorio preprocessuale. Lamenta la convenuta di non aver potuto ulteriormente controdedurre alla

relazione integrativa acquisita dal Comune e sulla base della quale la Procura ha aumentato il *petitum*, ricalcolato poste contabili in misura non specificata, modificato il *thema decidendum* sul capo n. 3 e introdotto la colonna K della voce cartelle esattoriali;

-la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 CGC per avere la Procura riqualificato in danno da disservizio la voce di danno di cui al n. 3, precedentemente qualificata come danno patrimoniale diretto ed elevato il danno a € 3.942,82 mediante l'inclusione delle spese legali e degli interessi sulle somme oggetto dei diversi decreti ingiuntivi ottenuti dalle società fornitrici di energia elettrica.

La citazione sarebbe parzialmente nulla anche per il ricalcolo delle seguenti voci:

-danno sub n. 2). La Procura ha elevato la voce a € 32.593,19. L'incremento di € 2.633,37 non discende dall'introduzione di categorie tributarie o contributive nuove: IVA Split, INPS e ritenute IRPEF erano già rappresentate, periodo per periodo, nel prospetto del fascicolo della Procura, ma deriva invece da un ricalcolo quantitativo delle sanzioni per ritardo versamento, concentrato sui periodi maggio-dicembre 2020, non accompagnato dall'indicazione analitica del criterio di calcolo;

-danno sub 7). L'importo del danno è stato aumentato aggiungendo la colonna K "oneri, diritti e quote" che, secondo la convenuta, non costituisce mera rettifica aritmetica degli

interessi già contestati nell'invito (colonna J) ma che introduce una diversa e nuova categoria di costi, relativa a riscossione, notifica e procedura, ontologicamente distinta dagli interessi moratori.

Ha chiesto, quindi, lo stralcio dei suddetti incrementi delle voci di danno.

La prescrizione. Poiché non è stato notificato alcun atto interruttivo prima dell'invito a dedurre notificato il 14.6.2025, sarebbero prescritte, ai sensi dell'art. 1, c. 2, L. 20/1994 come novellato dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 6, della L. 1/2026 tutte le poste di danno il cui fatto dannoso si è consumato anteriormente al 14 giugno 2020. La prescrizione sarebbe maturata anche sotto la disciplina previgente alla novella 1/2026 in quanto la denuncia del Segretario comunale del 2 maggio 2019 e la segnalazione del Revisore unico del 6 maggio 2019 avrebbero consentito all'ente di conoscere le irregolarità contabili rilevate sui rendiconti 2018-2019 e sulla gestione dei residui attivi. Sotto regime previgente, il quinquennio decorrente dal maggio 2019 risulta integralmente decorso al maggio 2024. Ha chiesto, quindi, di dichiarare prescritte le poste di danno per le quali dovesse risultare che il fatto dannoso, la sua riferibilità alla convenuta e relativi elementi costitutivi essenziali fossero già obiettivamente conoscibili dall'Amministrazione anteriormente al 14 giugno 2020.

Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza della colpa

grave. Ha rilevato che l'art. 1, c. 1-bis novellato impone di tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno. Secondo la convenuta devono essere valutate le seguenti circostanze:

-la mancanza di personale e il conseguente pesante carico di lavoro denunciati dalle dipendenti al Comune già il 5.7.2019, reiterato il 10.7.2020 e l'8.9.2020. L'ente stesso con le delibere G.C. n. 20/2020, n. 5/2021, n. 19/2021, n. 67/2021 e n. 2/2022 attestava un rapporto popolazione/dipendenti di 1/707, contro il parametro D.M. 10 aprile 2017 per gli enti in dissesto pari a 1/142, con riconoscimento della «forte sotto-dotazione organica». Il Sindaco stesso nella sua relazione istruttoria del 16.04.2025 dà atto che «*è rimasta inalterata la situazione critica del personale, in special modo per l'Ufficio Ragioneria; per questo motivo si evidenzia la difficoltà obiettiva di adempiere sempre compiutamente a quanto richiesto*", da cui si evince il concorso causale del Comune che dovrebbe essere considerato nella quantificazione del danno, congiuntamente al potere riduttivo obbligatorio e al tetto del 30 per cento**.** Analoghe considerazioni valgono, secondo la convenuta, anche sotto la disciplina previgente alla novella.

Per quanto riguarda più specificamente le singole voci di danno ha osservato:

1) Per la voce di danno in questione, la pretesa attrice sarebbe interamente prescritta. Infatti, il *dies a quo* della prescrizione si

collocherebbe per il 770/2018 (anno imposta 2017), il giorno successivo alla scadenza dichiarativa del 31 ottobre 2018, e cioè il 1° novembre 2018: il quinquennio sarebbe dunque spirato il 1° novembre 2023. Per il 770/2019 (anno imposta 2018), il *dies a quo* si collocherebbe al 1° novembre 2019 e il quinquennio sarebbe spirato il 1° novembre 2024. Il primo atto interruttivo idoneo, perfezionato il 14 giugno 2025, è ampiamente tardivo rispetto a entrambe le sub-voci.

In subordine, ha chiesto di disporre l'analitica ricostruzione documentale del *dies a quo*, per ciascuna sub-voce o il rigetto delle stesse per non avere la Procura assolto all'onere probatorio.

2) Le quote del danno F24EP il cui fatto dannoso si è consumato anteriormente al 14 giugno 2020 sarebbero prescritte, in particolare, le sanzioni e gli interessi maturati sui versamenti di scadenza tributaria fino al mese di competenza 04/2020, con scadenza 16 maggio 2020 e consumazione 17 maggio 2020. La posta relativa al mese di competenza 05/2020, consumatasi il 17 giugno 2020, non è stata oggetto di omissione assoluta, ma di pagamento tardivo con ravvedimento operoso (16 agosto 2021 per i F24EP del 2020 e del primo semestre 2021; 18 marzo 2022 per i F24EP di competenza dicembre 2019 e gennaio 2020), in un periodo — 2020 e primo semestre 2021 — interamente sovrapposto alla fase emergenziale Covid-19.

3) Interessi pretesi da fornitori (A2A): tale voce sarebbe smentita dalla relazione del Sindaco, il quale afferma che non sono stati

richiesti interessi alla data di pagamento delle fatture;

-spese legali e interessi sui decreti ingiuntivi: tale voce non è stata oggetto di richiesta nell'invito a dedurre;

-danno da disservizio: la domanda è generica e il danno non è stato provato.

4) La Procura non ha provato: (i) che i trasferimenti statali sarebbero stati erogati in tempo utile a evitare le anticipazioni; (ii) che le anticipazioni effettivamente assunte sono imputabili al ritardo BDAP e non ad autonome tensioni finanziarie dell'ente, quali l'indebitamento ereditato dalle precedenti amministrazioni e le tensioni di cassa riconosciute dallo stesso Comune nella relazione integrativa; (iii) il tasso e il criterio di calcolo dell'addebito, come stabiliti dall'art. 14 della Convenzione di Tesoreria 2019 che disciplina l'applicazione di un tasso sulle somme utilizzate in anticipazione.

5) Europee 2019. Il danno sarebbe prescritto se il fatto dannoso fosse identificato, secondo la natura strutturale dell'inadempimento, nella decadenza dal diritto al rimborso maturata alla scadenza del termine perentorio del 26 settembre 2019. In subordine la convenuta ha contestato la mancanza di prova del danno e del nesso causale.

-referendum 2020: la Procura non ha provato: (i) che il Comune avesse effettivamente sostenuto spese elettorali rimborsabili nei limiti del tetto ministeriale di cui alle circolari prefettizie; (ii) che la documentazione necessaria fosse nell'effettiva disponibilità del

responsabile finanziario, e non presso altri uffici comunali competenti per materia (ufficio elettorale, servizi demografici, segreteria); (iii) che la mancata trasmissione sia ascrivibile esclusivamente alla Marta.

6) Quattro cartelle su sette risultano notificate al Comune dopo la cessazione del rapporto di servizio della convenuta per cui gli interessi moratori sono maturati successivamente e non sono imputabili alla sua condotta. Per le altre cartelle ha sostenuto che la coincidenza temporale fra anno di riferimento del tributo e periodo di servizio non equivale a prova del nesso causale individuale fra omissione della convenuta e maturazione degli interessi e degli oneri. Andrebbe, quindi, verificato analiticamente quale quota delle componenti J e K sia maturata anteriormente al 1° febbraio 2022 e quale quota sia maturata successivamente, essendo solo la prima, in ipotesi, suscettibile di imputazione alla convenuta sotto il profilo del nesso causale.

Ha, quindi, chiesto la nullità totale o parziale dell'atto di citazione, la prescrizione delle pretese di cui ai capi 1, 2 e 5 della citazione, il rigetto della domanda e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis, L. 20/1994, nella massima misura consentita e l'applicazione del tetto risarcitorio di cui all'art. 1, c. 1-octies, L. 20/1994, nella misura del 30% del pregiudizio.

In via istruttoria, solo ove il Collegio non ritenesse di accogliere le eccezioni di nullità/stralcio, prescrizione e difetto di prova

sopra formulate, la difesa ha chiesto:

– quanto al capo F24EP, ordinarsi alla Procura e al Comune di Pagazzano di specificare analiticamente il criterio di ricalcolo dell'incremento di € 2.633,37 di cui al DOC. 13, all. 2, con specifico riferimento ai periodi 05-12/2020 e con concessione di termine a difesa;

– quanto alla voce cartelle esattoriali, ordinarsi il deposito dei soli atti necessari a verificare, per ciascuna cartella, data di notifica, data di pagamento o rateizzazione, composizione delle somme tra capitale, interessi, sanzioni, oneri e spese, nonché maturazione anteriore o successiva al 1° febbraio 2022.

All'udienza del 17.6.2026, le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

DIRITTO

Questioni preliminari

a) L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67, comma 7, CGC per violazione del contraddittorio preprocessuale è infondata. La convenuta, in particolare, lamenta di non aver potuto ulteriormente controdedurre alla relazione integrativa acquisita dal Comune e sulla base della quale la Procura ha aumentato il *petitum*, ricalcolato poste contabili in misura non specificata, modificato il *thema decidendum* sul capo n. 3 e introdotto la colonna K della voce cartelle esattoriali. La norma invocata stabilisce che: "*Successivamente all'invito a dedurre, il*

pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati". Successivamente al deposito delle controdeduzioni, la Procura ha chiesto chiarimenti al Comune, il quale ha inviato una relazione integrativa. Come ammesso dalla convenuta stessa, in data 15.12.2025 la Procura ha comunicato ai sensi dell'art. 67, comma 7 CGC alla convenuta l'acquisizione della nuova documentazione. La norma non prevede che sia concesso all'invitato un ulteriore termine per controdedurre né, tantomeno, alcuna norma stabilisce la nullità dell'atto introduttivo per la mancata concessione di ulteriori termini rispetto a quello previsto nel comma 1 stessa norma, per cui vale quanto stabilito dall'art. 44 CGC: "*Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge*". Avendo la Procura ottemperato all'obbligo informativo previsto dall'art. 67, comma 7 CGC non è ravvisabile né un *vulnus* alla posizione processuale della convenuta, né una lesione del contraddittorio o del diritto alla difesa. Ma se anche fosse riscontrabile una qualche violazione della norma in oggetto nell'attività istruttoria della Procura, varrebbe quanto già affermato da questa sezione che,

in merito, ha ritenuto che: "*l'eventuale violazione dell'art. 67, comma 7 c.g.c. (o di altre norme afferenti modalità di svolgimento dell'istruttoria del PM) non rientrano in* [alcuna delle] *ipotesi di nullità della citazione,* [...] *potendo valere, l'eventuale invalidità di atti istruttori posti in essere dal P.M., esclusivamente sul piano dell'utilizzabilità o meno nel giudizio dei nuovi elementi istruttori così acquisiti*"(sez. Lombardia, 6.11.2025 n. 163).

b) Infondata è, anche, l'eccezione di nullità, parziale, dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 CGC: "*La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*". L'eccezione riguarda la voce di danno n. 3 dell'atto di citazione nel quale il PM contesta alla convenuta un danno di € 3.942,82 quale conseguenza della "*Omessa presentazione dei Rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 e dei relativi allegati alla BDAP*".

Tale voce di danno nell'invito a dedurre era stata contestata unicamente a titolo di danno patrimoniale diretto per i ritardi nei pagamenti, con addebiti per interessi di mora pari a € 2.521,78, maturati in relazione a fatture prive di copertura finanziaria in quanto "*il risultato di amministrazione non corrisponde alla reale situazione finanziaria dell'ente in quanto erroneamente calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità per tutte le annualità con*

previsioni di spesa fortemente sottostimate per i capitoli relativi alle utenze, in particolar modo per l'energia elettrica, comportando ritardi nei pagamenti, con addebiti per interessi di mora pari a € 2.521,78, maturati in relazione a fatture prive di copertura finanziaria". In atto di citazione, pur senza mutare i fatti oggetto di contestazione, la Procura ha sostenuto che si tratterebbe di un danno da disservizio, aumentando il danno a € 3.942,82 mediante l'inclusione delle "*spese legali e degli interessi sulle somme oggetto dei diversi decreti ingiuntivi ottenuti dalle società fornitrici di energia elettrica*". La giurisprudenza non richiede, per la validità dell'atto di citazione, la completa sovrapponibilità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione. Secondo l'art. 67, comma 1, CGC l'invito a dedurre si limita ad esporre gli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del danno prodotto, essendo riservata all'atto introduttivo del giudizio la dettagliata esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati commessi e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 86, comma 2, lett. e), CGC). Ne consegue che l'interpretazione della corrispondenza tra i due atti deve essere svolta tra gli elementi essenziali di essi e, pertanto, con riguardo alla sostanza della pretesa. Si è così affermato che non sussiste nullità qualora l'atto di citazione contenga una diversa configurazione giuridica del danno o una sua diversa quantificazione rispetto all'invito a dedurre, purché non mutino i comportamenti contestati (sez. I app., 2.10.2023 n. 258). Nel

caso di specie, il nucleo della contestazione, anche se con una configurazione del danno aggiuntiva (danno da disservizio) rispetto a quella precedente, non rinunciata, resta pur sempre il danno derivante dall'esborso di interessi per ritardato pagamento di forniture. Il PM ribadisce, infatti, nell'atto di citazione la contestazione dell'invito a dedurre *("… i rendiconti delle annualità dal 2018 al 2021, specialmente rispetto alle "previsioni di spesa per i capitoli delle utenze, in particolar modo di energia elettrica" che, essendo state sottostimate, hanno causato ritardi nei pagamenti, hanno portato al conseguente addebito di interessi di mora per € 2.521,78*").

L'eccezione deve, quindi essere rigettata anche con riferimento all'aumento del *petitum* da € 2.521,78 a € 3.942,82 e alla domanda di "*Stralcio dell'incremento del capo n. 2 (F24EP): € 2.633,37"* e di *"Stralcio dell'incremento sulla voce cartelle esattoriali (colonna K): € 1.723,53"*. Tutte queste voci di danno sono state ricalcolate dalla Procura in seguito all'invito, operazione legittima che non comporta nullità, in quanto non mutano la sostanza della domanda e non ostacolano il diritto di difesa del convenuto.

La correttezza della quantificazione del danno, e la sua sussistenza, peraltro, sono poi oggetto di valutazione del merito della domanda.

c) La convenuta ha eccepito la prescrizione di tutte le poste di danno il cui fatto dannoso si è consumato anteriormente al 14

giugno 2020, data di ricezione della notifica dell'invito a dedurre. L'art. 1, comma 2, della l. 20/1994 (come novellato dalla l.1/26) stabilisce che: "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*". La norma è di immediata applicazione in quanto la l. 1/2026 nelle disposizioni transitorie stabilisce che le disposizioni di cui alla legge medesima "*si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Quanto alla data di verificazione del "*fatto dannoso*", le Sezioni riunite di questa Corte hanno ormai da tempo ricostruito il principio interpretativo secondo cui il "*fatto dannoso*" "*è costituito dal binomio condotta-evento per cui la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo*" e "*prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive*" (SSRR n.7/2000/QM). La giurisprudenza è costante nell'affermare la regola secondo la quale il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, ma solo nel momento in cui, verificandosi le

conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, ossia l'effettivo depauperamento del patrimonio pubblico. Peraltro, la norma va anche inquadrata nell'ambito del principio enunciato all'art. 2935 c.c., per cui "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*" (da ultimo: sez. II app., 10.9.2026 n. 144).

Dall'esame della documentazione emerge quanto segue:

1) *Errori 770/2018 - 770/2019 € 6.097,10*. Per quanto riguarda il 770/2018 sono stati prodotti una comunicazione di irregolarità datata 4.2.2022 e una cartella di pagamento senza data, ma dalla quale risulta che il ruolo è stato consegnato il 25.3.2023.

Per il 770/2019 è stato prodotta una comunicazione di irregolarità datata 7.6.2022.

Non si conoscono le date dei pagamenti ma è evidente che gli esborsi non potrebbero essere anteriori a tali date. La prescrizione non è, quindi, maturata.

2) *Ritardato pagamento modelli F24EP € 32.593,19*. Gli estratti conto e le quietanze di pagamento allegati dal Sindaco alla sua relazione (senza data) in risposta al decreto istruttorio del 7.11.2023 risalgono agli anni 2021, 2022 e 2023 con conseguente tempestività dell'invito a dedurre.

3) *interessi per ritardato pagamento di fatture del fornitore e spese legali € 3.942,82.*

La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio verso il Servizio Elettrico Nazionale è del 24.5.2024, che precede

ovviamente il pagamento, mentre il mandato di pagamento delle spese legali portate dal decreto ingiuntivo a favore di Estenergy spa è del 19.3.2024. L'invito a dedurre è anche in questo caso tempestivo.

4) *interessi sostenuti dall'Ente su anticipazioni di Tesoreria € 893,70.* Non si conosce la data in cui gli interessi sono stati addebitati. L'importo sarebbe stato estrapolato dalle movimentazioni contabili gestite dal sistema informativo dell'Ente relativamente al capitolo di anticipazione di Tesoreria. Il danno conseguirebbe alla mancata acquisizione bilanci di previsione e consuntivi 2019, 2020 e 2021 nella banca dati amministrazioni pubbliche, il che avrebbe comportato la mancata erogazione delle risorse statali previste nelle annualità successive producendo interessi a carico dell'Ente con il conseguente ricorso all'anticipazione di cassa. Si tratterebbe, quindi, di danni prodottisi dal 2020 in poi, come sembrerebbe confermato anche dalla "*Scheda capitolo spese anticipazione Tesoreria*", allegata alla relazione del Sindaco del 3.12.2025 dal quale si evince che la spesa è stata imputata all'esercizio 2020, con conseguente tempestività dell'invito a dedurre.

5) *Perdita del rimborso di spese elettorali € 8.284,67.* Le comunicazioni della Prefettura che autorizzano il Ministero dell'Interno al recupero degli acconti ricevuti dal Comune sono datate 8.10.2021 per cui il danno non è prescritto.

6) *Interessi-sanzioni-oneri per mancato pagamento cartelle*

esattoriali € 5.030,11. Si tratta delle seguenti cartelle:

a) n. 01920130146757723000 a favore dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale, notificata, secondo la Procura, in data 06/03/2014;

b) n.01920150017777092000 a favore dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale, notificata, secondo la Procura, in data 07/01/2016.

Si ignorano le date dei pagamenti. Si precisa, a questo riguardo, che sono stati prodotti svariati mandati di pagamento con la dicitura "*rateizzazione*", ma non vi è modo di comprendere a quali cartelle si riferiscano i pagamenti. Per quanto si dirà nella parte del merito e per ragioni di economia processuale, non si ritiene di disporre istruttoria per eventualmente chiarire tale punto.

Non è maturata la prescrizione, invece, in ordine alle seguenti cartelle:

c) n. 01920210006773668000 a favore del Consorzio Di Bonifica della Media pianura bergamasca, notificata, secondo la Procura, in data 29/08/2018 mentre, secondo il prospetto delle cartelle prodotto, sarebbe stata notificata il 23.6.2022. Nel medesimo prospetto, tuttavia si indica che non è stato ancora eseguito alcun pagamento.

d) n. 01920220012178668000 a favore dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale, notificata il 20.12.2022, dove, anche qui, dal prospetto si evince che non è stato eseguito alcun pagamento;

e) n. 01920230009551708000 notificata il 26.04.2023 a favore dell'Amministrazione Finanziaria Provinciale. Anche qui, dal prospetto si evince che non è stato ancora eseguito alcun pagamento

L'eccezione di prescrizione deve, quindi, essere respinta.

Merito.

Nel merito, la domanda non è fondata.

a) Tutte le voci di danno, salvo la n. 3) *interessi per ritardato pagamento di fatture del fornitore e spese legali € 3.942,82*, la n. 4) *interessi sostenuti dall'Ente su anticipazioni di Tesoreria € 893,70* e parte della n. 6), ossia la cartella sub c) n. 01920210006773668000 a favore del Consorzio Di Bonifica della Media pianura bergamasca, delle quali poi si dirà, sono relative a sanzioni ed interessi versati ad enti pubblici, INPS e Agenzia delle Entrate, o a mancati incassi dallo stato (perdita del rimborso delle spese elettorali).

L'art. 1, comma 1bis, L. 20/1994, nel testo novellato dall'articolo 17, comma 30-quater, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, stabilisce che: "*Nel giudizio di responsabilità…nella quantificazione del danno deve tenersi conto …dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*".

Si tratta di un potere autonomo del giudice, stabilito dalla legge, di tener conto, nella quantificazione del danno, dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata purché siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito (sez. Lombardia, 27.10.2025 n. 158) sicché la sua applicazione non necessita di specifica eccezione di parte.

Nel caso di specie, gli enti impositori appartengono tutti alla Pubblica Amministrazione per cui gli esborsi e i mancati incassi del Comune di Pagazzano sono stati compensati dai vantaggi speculari fruiti da altri enti, appartenenti tutti a un insieme di entità pubbliche, c.d. finanza pubblica allargata. Come già affermato da questa sezione: "*L'Erario, ossia lo Stato nella accezione di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 196/09 da un punto di vista soggettivo, si identifica nella più ampia nozione di soggetti rientranti nella finanza pubblica allargata in quanto soggetti a cui è per legge affidata sia l'attività di acquisizione delle risorse finanziarie (le c.d. entrate fiscali) sia l'attività di stanziamento e di gestione dei mezzi finanziari per il perseguimento di obiettivi di interesse generale (la c.d. spesa pubblica).*"(sez. Lombardia, 30.10.2024 n. 176). Alla luce di tale concetto non è di ostacolo, il fatto che l'ordinamento preveda l'autonomia contabile dei singoli enti che lo compongono (sez. Lombardia, 27.10.2025 n. 158). L'orientamento non è unanime in giurisprudenza, tuttavia, il Collegio ritiene di attenersi all'inequivoco disposto normativo,

la cui interpretazione testuale e logica non può che condurre alla piena compensabilità tra danni e vantaggi arrecati anche tra soggetti pubblici distinti. Infatti, così come l'art.1, comma 4, l. n.20/1994 ritiene risarcibile il danno arrecato da un pubblico dipendente anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, allo stesso modo un vantaggio fruito da altra amministrazione va *ex lege* computato nella suddetta *compensatio*, stante l'unitarietà della finanza pubblica lesa (sez. Lombardia, 19.2.2018 n. 32).

In applicazione di tali principi, i vantaggi conseguiti dagli enti che hanno incassato sanzioni ed interessi dal Comune e risparmiato un esborso, compensano totalmente il danno subito dall'ente territoriale.

La domanda, quindi, va respinta per assenza di danno risarcibile.

b) La domanda di risarcimento del danno sub 3) *interessi per ritardato pagamento di fatture del fornitore e spese legali € 3.942,82,* deve essere anch'essa respinta.

Il danno in questione viene descritto come conseguenza della *"Omessa presentazione dei Rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 e dei relativi allegati alla BDAP".*

Tuttavia, come si evince nitidamente dalla relazione istruttoria a firma congiunta del Segretario generale, del Sindaco e del revisore del Comune (v. doc. 7, file *"ISTRUTTORIA I00571 – DANNI"),* il danno in questione non deriva affatto dalla omessa presentazione dei suddetti rendiconti, bensì, a tutto concedere,

dalla loro non corretta compilazione (che il Comune ha dovuto rivedere ricorrendo a soggetto esterno), ma, ben più presumibilmente, per quanto si dirà appresso, dalla non accurata formazione dei bilanci previsionali.

Detto che rimane oscura la rilevanza causale, nella produzione del danno di cui si discute, del rilievo relativo al non corretto calcolo del FCDE (v. pag. 11 della citazione), la citata relazione istruttoria individua invece la radice del danno in questione in un difetto di previsione della spesa. Si legge ivi, infatti, a pag. 5, che "*Risultano inoltre fortemente sottostimate le previsioni di spesa per i capitoli delle utenze, in particolar modo di energia elettrica. Tale operazione ha comportato ovviamente ritardi nei pagamenti, con addebiti di interessi di mora, che l'Ente ha quantificato in € 2.521,78, per quanto emerso fino alla data odierna*".

Focalizzando quindi l'attenzione su tale presunta causa del danno di cui si discute, che anche la Procura attrice, sia pure in maniera a dir poco sintetica, individua come tale (anche se, come detto, in non chiarita concorrenza con il non corretto calcolo del FCDE, che, non a caso, la citata relazione istruttoria tratta invece separatamente e senza collegarvi in alcun modo il danno da ritardati pagamenti di fatture), ne emerge l'infondatezza della pretesa.

Va premesso che, così inquadrata l'eziologia del danno, ne consegue la non applicabilità della norma introdotta dall'art. 21

del d.l. comma 2 D.L. 76/2020. Se, infatti, oggetto della contestazione è una non corretta previsione di spesa, le relative condotte sono sicuramente (per l'esercizio 2019) e del tutto verosimilmente (per il 2020, date le tempistiche relative alla formazione dei bilanci di previsione), antecedenti all'entrata in vigore della norma (che, pacificamente, interessa solo comportamenti successivi alla sua entrata in vigore).

Ad ogni modo, l'addebito non si sottrae a una censura di genericità.

Infatti, non è minimamente chiarito dall'attore se tale difetto di quantificazione della spesa sia riferibile, e in che misura, alla convenuta (tenendo conto che le decisioni di bilancio sono comunque demandate in primo luogo alla Giunta e al Consiglio comunale). In ogni caso, anche eventuali errori previsionali possono sempre essere corretti nel corso dell'esercizio, attraverso le opportune variazioni di bilancio.

Così come formulata, la contestazione si risolve in una sorta di addebito per responsabilità oggettiva (i bilanci contengono previsioni errate, la loro predisposizione era demandata alla responsabile del servizio finanziario, *ergo* costei è responsabile dei danni che ne sono derivati). Il che non può essere consentito nell'attuale regime della responsabilità amministrativa che, elevata la soglia minima della imputabilità del danno alla colpa grave, non può prescindere da una sufficientemente dettagliata descrizione della condotta causativa del danno medesimo

(esigenza tanto più intensa alla luce della sopravvenuta l. n. 1/2026, che ha ridefinito, in maniera restrittiva, la colpa grave), che qui manca del tutto.

La domanda va quindi, sul punto, rigettata.

b) danno sub 4) *interessi su anticipazioni di Tesoreria € 893,70*.

L'unica documentazione prodotta a sostegno di tale domanda è costituita dalla "*Scheda capitolo spese anticipazione Tesoreria*", allegata alla relazione del Sindaco del 3.12.2025. Secondo la Procura il ricorso all'anticipazione sarebbe da attribuirsi al mancato deposito dei bilanci di previsione e consuntivi 2019, 2020 e 2021 nella Banca dati amministrazioni pubbliche che avrebbe comportato la mancata erogazione delle risorse statali previste nelle annualità successive. Manca, tuttavia, la prova che il ricorso all'anticipazione sia stata dovuta a tale causa e non, per esempio, a situazioni finanziarie pregresse e all'indebitamento dell'ente, come risulta dalle denunce e dalle relazioni del Sindaco prodotte. Afferma il revisore dei conti nella denuncia 4.5.2019: "*l'Ente Comunale verte in uno stato di criticità finanziaria*". La delibera della Sezione controllo Lombardia 128/2019 da atto delle cause che hanno creato squilibri di cassa, che l'Ente ha reiteratamente fatto ricorso in maniera significativa alle anticipazioni di tesoreria e che non ha rispettato il limite all'indebitamento di cui all'art. 204 Tuel. La situazione, pertanto, si presentava complessa e plurime erano le cause del ricorso all'indebitamento con la tesoreria. Era, quindi, onere della

Procura fornire la prova che il debito di cui trattasi è stato originato unicamente, o anche solo concausalmente, dai ritardi nel deposito dei bilanci, ma l'onere non è stato assolto.

Manca, quindi, la prova del nesso causale tra il comportamento assunto come illecito e il danno e, pertanto, la domanda deve essere respinta.

c) Danno sub 6) cartella sub c) n. 01920210006773668000 a favore del Consorzio Di Bonifica della Media pianura bergamasca. La cartella non è prodotta ma è indicata in un elenco cartelle/avvisi dell'Agenzia delle Entrate dove nella casella "importo già pagato" risulta zero. Mancando la cartella, si ignora anche l'anno di riferimento del debito. Sono anche stati prodotti dei mandati di pagamento al Consorzio di bonifica, ma essi indicano semplicemente la dicitura "quota consorzio bonifica", senza riferimento alcuno alla cartella di cui trattasi. Come si è detto, poi, sono stati prodotti anche svariati mandati di pagamento con la dicitura "*rateizzazione*", ma non vi è modo di comprendere a quali cartelle si riferiscano i pagamenti.

Manca, quindi, la prova del pagamento e, quindi, del danno e, conseguentemente, anche questa domanda deve essere respinta.

***

In conclusione, la citazione deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RESPINGE le eccezioni di nullità dell'atto di citazione;

RESPINGE l'eccezione di prescrizione;

RIGETTA nel merito la domanda.

Pone a carico del Comune di Pagazzano e a favore della convenuta le spese di giudizio che liquida in € 3.789,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 17.6.2026.

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Pia Manni) — (Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29_09_2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)